



COMUNE DI VODO DI CADORE

**REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI
MICROPROGETTI E INTERVENTI
DA PARTE DEI CITTADINI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 18.05.2012

SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto, finalità e principi generali**
- Art. 2. Ambito di applicazione**
- Art. 3. Soggetto promotore**
- Art. 4. Modalità di presentazione delle proposte**
- Art. 5. Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta**
- Art. 6. Agevolazioni**
- Art. 7. Atto d'obbligo relativo ai lavori**
- Art. 8. Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale**
- Art. 9. Responsabilità del procedimento**
- Art. 10. Verifiche in corso d'opera e finali**
- Art. 11. Norme conclusive**

Art. 1. Oggetto, finalità e principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle proposte e la successiva realizzazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà di cui all'art. 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I microprogetti e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono quelli di interesse collettivo comunale che ricadono nel territorio del Comune di Vodo di Cadore.
3. Il presente regolamento disciplina altresì gli interventi sul patrimonio comunale effettuati nell'ambito del volontariato da riferirsi alle attività storicamente identificate come "piodego". In tal caso, con apposita deliberazione la Giunta comunale può stabilire la partecipazione comunale all'intervento a mezzo di proprie risorse finanziarie o strumentali.
4. Le iniziative come sopra definite sono finalizzate in particolare al miglioramento della qualità del vivere urbano e alla valorizzazione e alla tutela dello spazio pubblico.
5. Allo scopo di agevolare l'intervento dei privati nelle attività dell'Ente, le presenti disposizioni vanno interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla manutenzione delle opere e beni pubblici.

Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Possono costituire oggetto di proposta di microprogetti, gli interventi, i lavori od opere pubbliche di pronta realizzabilità relativi ad arredo urbano, verde pubblico, viabilità, sport, turismo, cultura, attività sociali.
2. Gli interventi proponibili mediante la metodologia disciplinata dal presente Regolamento non possono prevedere lavori od opere di entità superiore a euro 40.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza.
3. L'intervento proposto dovrà avere carattere di autonomia funzionale ovvero dovrà essere di per sé idoneo all'uso pubblico cui è diretto senza necessità di ulteriori stralci di completamento e non dovrà implicare alcun obbligo di cofinanziamento o la necessità di attività aggiuntive (di alcuna natura) da parte del Comune ad eccezione di quelle attività di supporto e/o di controllo previste dal presente Regolamento o di quelle espressamente disciplinate in apposita convenzione.

Art. 3. Soggetto promotore.

1. Ai fini del presente Regolamento, per "cittadini organizzati" si intendono le persone fisiche e/o giuridiche, singole o associate, le quali possono proporre, quali Soggetto promotore, all'amministrazione comunale interventi di miglioramento dello spazio pubblico nei limiti di cui all'articolo precedente, anche se non inseriti nella programmazione comunale.

2. Nel caso di più soggetti, gli stessi devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.

Art. 4. Modalità di presentazione delle proposte.

1. Le proposte per la realizzazione degli interventi devono pervenire al Comune corredate della seguente documentazione (da graduarsi, quanto al contenuto, in rapporto alla natura, entità e complessità dell'opera da realizzare):
 - a) Istanza di presentazione del microprogetto, sottoscritta dal/i soggetto/i promotore/i, contenente la proposta di realizzazione degli interventi. Qualora il soggetto promotore sia una persona giuridica la domanda sarà sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) Relazione tecnica illustrativa e fascicolo di manutenzione;
 - c) Numero 3 (tre) Tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale (Stralcio – Pianta e Sezione): solo per opere di manutenzione straordinaria;
 - d) Computo metrico estimativo dei lavori da eseguirsi;
 - e) Schema di atto d'obbligo come da predisporre in accordo con l'amministrazione.

Art. 5. Procedimento per l'approvazione o diniego della proposta.

1. La proposta è valutata sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo da parte del responsabile del procedimento avvalendosi dei pareri dei responsabili dei settori competenti.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, entro 20 giorni dalla presentazione, l'integrazione della documentazione, con sospensione dei termini.
3. Qualora la proposta non sia manifestamente realizzabile, il responsabile del procedimento adotta un motivato provvedimento di diniego, preceduto dalla comunicazione dei motivi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
4. Qualora la proposta risulti assentibile, il Responsabile del procedimento, conclusa l'attività istruttoria, provvede a proporre l'approvazione alla Giunta Comunale, che può approvare o motivatamente respingere la proposta qualora la stessa non sia ritenuta di pubblico interesse e/o pubblica utilità.
5. L'assenso o il diniego vengono comunicati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
6. La mancata approvazione della proposta nel termine di 60 giorni implicherà il diniego all'istanza di realizzazione dell'intervento. La mancata approvazione non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura a favore del/i soggetto/i promotore/i.
7. In caso di assenso alla proposta, i lavori possono essere eseguiti previa sottoscrizione di specifico atto di impegno/contratto e prestazione della polizza assicurativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).

Art. 6. Agevolazioni.

1. Gli interventi che rientrano nella previsione di cui all'art. 23 comma 4 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 beneficiano delle agevolazioni ivi previste.
2. Gli interventi su aree di proprietà comunali previsti dal presente regolamento sono esentati dal pagamento della T.O.S.A.P.
3. Gli interventi oggetto del presente Regolamento sono esentati dal pagamento di qualsiasi diritto di segreteria od onere istruttorio che l'ordinamento preveda ad unico beneficio del bilancio comunale.

Art. 7. Atto d'obbligo relativo ai lavori.

1. L'intervento viene regolato mediante sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il contenuto, la durata temporale e le modalità di esercizio dell'intervento e le specifiche condizioni relative all'eventuale organizzazione di utilizzo dello spazio;
 - b) gli obblighi assunti a carico del promotore l'intervento ivi compresa la prestazione di una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta polizza contro "tutti i rischi di cantiere" (C.A.R.) garantisce in forma "all risk" i danni causati, a contraenza e beneficio del Comune e assicurando l'impresa;
 - c) l'obbligo di avvalersi di impresa in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente, in rapporto alla natura ed entità delle opere da eseguire;
 - d) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto;
 - e) l'acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune;
 - f) l'accettazione espressa delle norme del presente regolamento.
2. L'atto d'obbligo deve indicare una sola persona fisica (o legale rappresentante di persona giuridica) con piena e incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti proponenti.
3. Lo schema di atto d'obbligo può essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del Responsabile del procedimento.
4. Non si può dare inizio ai lavori prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo .

5. Il Responsabile del procedimento accerta che siano acquisiti tutti i pareri ed i nulla-osta necessari per dare avvio alle opere da parte del soggetto promotore, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.
6. L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, provvisto di tutti i pareri ed i nulla osta necessari, conforme agli strumenti urbanistici, sostituisce a qualsiasi effetto il titolo edilizio.
7. L'area di intervento di proprietà pubblica viene consegnata in mera detenzione qualificata e finalizzata alla sola esecuzione delle opere approvate.
8. Tutte le opere propedeutiche all'avvio dei lavori, quali recinzioni, baracche di cantiere, pulizia e sgombero del materiale preesistente, sono a carico del soggetto promotore.
9. Il soggetto promotore o l'esecutore se diverso da questo, deve osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008, inclusa la nomina del coordinatore per la sicurezza.
10. In generale, le lavorazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni devono immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
11. Tutto gli oneri economici derivanti dal rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono a carico del soggetto promotore a cui è attribuito, tra l'altro, il ruolo di Committente e Responsabile dei lavori.

Art. 8. Interventi di manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

1. Gli interventi inerenti beni culturali e architettonici sottoposti a tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, con l'obiettivo che gli interventi siano effettuati in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
2. Le procedure relative alle autorizzazioni di cui sopra sono poste in carico al Comune.

Art. 9. Responsabilità del procedimento

1. La responsabilità del procedimento di autorizzazione/diniego della proposta è in capo al Responsabile del servizio tecnico-manutentivo.
2. Il Responsabile di procedimento può graduare e/o limitare le previsioni di cui al presente regolamento per interventi rientranti nei casi seguenti:
 - a) Interventi di lieve entità;
 - b) interventi rappresentati sostanzialmente da forniture con posa in opera;

c) Interventi di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

Art. 10. Verifiche in corso d'opera e finali

1. Il soggetto promotore e attraverso questo il soggetto esecutore, hanno l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Responsabile del procedimento il libero accesso al cantiere ed alle opere parzialmente o totalmente eseguite.
2. La fine lavori è accertata dal Direttore dei lavori, su indicazione del soggetto promotore, mediante apposito verbale da cui si evinca la data di ultimazione dei lavori, il completamento delle opere, lo stato dei luoghi rispetto al progetto approvato.
3. Le opere realizzate sono soggette a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore lavori.

Art. 11. Norme conclusive

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata.
2. Qualora in contrasto con specifiche disposizioni del presente regolamento, gli eventuali sopravvenuti interventi normativi nazionali o regionali in materia, se contrastanti con il contenuto dello stesso prevarranno sugli stessi in attesa di uno specifico adeguamento regolamentare.